CASSAZIONE net

18594/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

CONTRIBUTI

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Presidente -

PREVIDENZA

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere -

Ud. 18/06/2020 -

Dott. CARLA PONTERIO

Consigliere -

- Consigliere -

R.G.N. 17539/2019

Cear 18594

Dott. ALFONSINA DE FELICE

Dott. GABRIELLA MARCHESE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

C.U.

ORDINANZA

sul ricorso 17539-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAF VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO TRIBULATO, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERA SANELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 748/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/11/2018;





udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di L'Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di addebito notificato a MAF

, con il quale l'Inps aveva intimato alla predetta il pagamento di contribuzione previdenziale relativa alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione pro quota ad alcune società a responsabilità limitata;

rilevava la Corte territoriale che, pur se l'art. 3 bis DL n. 384/1992 faceva riferimento alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, "il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un'attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitali in società esercente attività d'impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo. Ne deriva che il concetto di totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef ... deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonti di reddito da partecipazione";

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di unico motivo;

resiste MAF

con controricorso;

JE



la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE

con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della l. 14 novembre 1992 n. 438 di conv.ne con modificazioni del d. l. 19 settembre 1992 n. 384 e in connessione con la l. 2 agosto 1990 n. 233;

la questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa;

trattasi di questione recentemente affrontata e risolta da Cass. 21540 del 20/8/2019, cui in questa sede si rinvia;

nella citata pronuncia è stato rilevato che l'art. 3 bis del d.l. 19 settembre1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla I. 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per ì soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati aì finì IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono» e che con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 della I. n. 233 del 1990, con una formulazione che realizza un ampliamento della base imponibile contributiva;

包



è stato rilevato, altresì, che al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e che il suddetto D.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES);

e poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da

足

CASSAZIONE .net

parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 18 giugno 2020.

IL PRESIDENTE

ESTENSORE

Lucia Esposito

Il Funzionario Giudiziano Parriera Ciorra Depositata in Cancelleria

Oggi.

-7 SET. 2020



Il Funzionario Giudiziario